Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 105

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 6 maggio 1985 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Marche

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 105 DEL 6 MAGGIO 1985:

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 25 febbraio 1985, n. 2.

Aggiornamento del programma di sviluppo provinciale per il triennio 1985-87.

(1767)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1985, n. 165.

Esecuzione del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba d'Egitto per la modifica dei canoni di affitto di circuiti telegrafici e telefonici indicati nell'accordo in data 7 giugno 1969 relativo alla realizzazione di un cavo telefonico tra i due Paesi, modificato dal successivo protocollo in data 25 giugno 1970, firmato il 2 maggio 1984.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 1985;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto:

Piena ed intera esecuzione è data al protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba d'Egitto per la modifica dei canoni di affitto di circuiti telegrafici e telefonici indicati nell'accordo in data 7 giugno 1969 relativo alla realizzazione di un cavo telefonico tra i due Paesi, modificato dal successivo protocollo in data 25 giugno 1970, firmato il 2 maggio 1984.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

GAVA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1985
Atti di Governo, registro n. 54, foglio n. 31

PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, RAPPRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, RAPPRESENTATO DAL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI, PER LA MODIFICA DEI CANONI DI AFFITTO DI CIRCUITI TELEGRAFICI E TELEFONICI INDICATI NELL'ACCORDO IN DATA 7 GIUGNO 1969, RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN CAVO TELEFONICO FRA I DUE PAESI, MODIFICATO DAL SUCCESSIVO PROTOCOLLO IN DATA 25 GIUGNO 1970.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

rappresentato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni (da ora in avanti denominato « Amministrazione italiana »),

e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO,

rappresentato dal Ministro per le comunicazioni (d'ora in avanti denominato « Amministrazione della RAE »), allo scopo di adeguare la misura dei canoni, per la locazione di circuiti telegrafici e telefonici ai fini dell'istradamento del traffico RAE di transito oltre Italia, quale indicata nell'accordo in data *7 giugno 1969* modificato dal protocollo in data *25 giugno 1970*;

Premesso:

a) che in data 7 giugno 1969, fra il Governo della Repubblica araba unita ed il Governo della Repubblica italiana, veniva stipulato — fissandone una durata venticinquennale, salvo disdetta di una delle due Parti — un accordo per la realizzazione di un cavo telefonico sottomarino RAU/Italia, con il quale, fra l'altro, veniva stabilito — per l'uso dei circuiti terrestri nazionali italiani correlato, ai fini dell'istradamento del traffico RAU di transito oltre Italia, alla posa del detto cavo — quanto appresso:

al sottoparagrafo (*i*) del paragrafo *b*) dell'art. 5 - *Canoni di affitto dei circuiti telefonici*:

15,00 franchi oro per chilometro/anno sino alla fine del 1976;

20,00 franchi oro per chilometro/anno a partire dal 1977;

al sottoparagrafo (*ii*), sempre del paragrafo *b*) dell'art. 5 - *Canoni di affitto dei circuiti telegrafici*:

0,90 franchi oro per chilometro/anno sino alla fine del 1976;

1,20 franchi oro per chilometro/anno a partire dal 1977;

al paragrafo f), sempre dell'art. 5 - *Canone di affitto di circuiti telefonici per collegamenti fra Paesi arabi*:

12,00 franchi oro per chilometro/anno;

b) che in data 25 giugno 1970, fra i detti Governi, veniva stipulato un protocollo di modifica del precedente accordo stipulato in data 7 giugno 1969;

che con tale protocollo veniva modificata, fra le altre, la statuizione di cui al paragrafo *f*) dell'art. 5 dell'accordo del 7 giugno 1969, sostituendola con quella di cui all'art. 2 dello stesso protocollo;

che detto art. 2 testualmente recita: « la quota prevista al paragrafo f) dell'art. 5 dell'accordo... è ridotta da 12 a 11 franchi oro »;

c) che, nei giorni dal 2 al 10 maggio 1983, si svolgeva, in Roma, un « incontro tecnico » fra l'Amministrazione della RAE e l'Amministrazione italiana, avente per scopo la discussione e definizione, a livello tecnico, dei problemi relativi alle relazioni di telecomunicazioni fra i due Paesi;

d) che, a conclusione del detto « incontro tecnico », veniva sottoscritto, dalle delegazioni intervenute in rappresentanza delle due Amministrazioni, un « documento d'intesa », che si compiega, nelle due versioni italiana e inglese, al presente protocollo come parte integrante di esso;

e) che il « documento d'intesa » di cui al sub d) contiene, fra le altre statuizioni, quella figurante alla contestuale sezione « 2. Contabilità in sospeso », laddove sub 2.9 (« Considerazioni finali »), si prevede:

« I canoni applicati a partire dal *1° gennaio 1979* per la locazione di circuiti di transito attraverso l'Italia sono i seguenti:

circuito telegrafico 90 frs. oro/100 km (linea);

terminale telegrafico 900 frs. oro/terminale (per interconnessione);

circuito telefonico 1.100 frs. oro/100 km (Paesi arabi);

circuito telefonico 1.600 frs. oro/100 km (Paesi non arabi) »;

f) che i canoni, frs. oro 90/100 km anno per locazione di circuito telefragico e frs. oro 1.600/100 km anno per locazione di circuito telefonico, quali riportati, fra gli altri, sub e), si appalesano modificativi dei corrispondenti canoni fissati nell'accordo di Governo del 7 giugno 1969 sopra menzionato, il quale prevede, per il tempo della sua durata venticinquennale, il canone di frs. oro 1,20/chilometro anno, pari a *frs oro 120/100 km anno*, per la locazione di circuiti telegrafici — art. 5, par. b), sottopar. (ii) — ed il canone di frs. oro 20,00/chilometro anno, pari a *frs. oro 2.000/100 km anno*, per la locazione di circuiti telefonici per le relazioni con i Paesi non arabi — art. 5, par. b), sottopar. (i);

g) che i canoni previsti nel « documento d'intesa » di cui sub d) ed e) — in quanto modificativi dei corrispondenti canoni fissati nello stesso accordo di Governo in data 7 giugno 1969 — possono essere operanti, solo se risultino adottati nella forma dell'accordo di Governo;

Hanno stabilito, con il presente protocollo, quanto segue:

Art. 1.

Per la locazione di circuiti telegrafici il canone di 1,20 franchi oro per chilometro/anno, previsto dall'art. 5, par. b), sottopar. (ii) dell'accordo di Governo del 7 giugno 1969 suddetto, è ridotto a 0,90 franchi oro per chilometro/anno, pari a *90 franchi oro per 100 km/anno.*

Art. 2.

Per la locazione di circuiti telefonici, ai fini delle relazioni con i Paesi non arabi, il canone di 20 franchi oro per chilometro/anno, previsto dall'art. 5, par: b), sottopar. (i) dell'accordo di Governo del 7 giugno 1969 suddetto, è ridotto a 16 franchi oro per chilometro/anno, pari a *1.600 franchi oro per 100 km/anno.*

Art. 3.

Eventuali nuove misure di canoni — conseguenti a direttive in ambito Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (C.C.I.T.T.) dell'Unione internazionale telecomunicazioni, che si ritenga concordemente fra l'Amministrazione italiana e l'Amministrazione della RAE di volere rispettare, o all'esercizio dell'autonomia contrattuale fra le predette Amministrazioni —, le quali comportino ulteriori modifiche alle misure dei canoni di cui al presente protocollo o variazioni alle misure degli altri canoni fissati nell'accordo di Governo del 7 giugno 1969 e nel protocollo di modifica del 25 giugno 1970, saranno applicabili sulla base di conforme scambio di note fra l'Amministrazione italiana e l'Amministrazione della RAE.

FATTO, in due originali, nella lingua italiana e inglese, ciascun testo egualmente valido.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

Antonio GAVA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO

Il Ministro per le comunicazioni

Eng. Soliman METWALLI

Visto, *il Ministro degli affari esteri*

ANDREOTTI

Errata-corrige al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104: « Approvazione dei nuovi programmi didattici per la scuola primaria ». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 76 del 29 marzo 1985).

Nel secondo comma dell'articolo unico del decreto di approvazione, dove è scritto: « ... dell'anno ... », leggasi: « ... dall'anno ... ».

PROGRAMMI DIDATTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA

PREMESSA GENERALE

Educazione alla convivenza democratica.

terzo capoverso, terzo rigo, pag. 4:
« ... civili ... » leggasi: « ... civici ... ».

Organizzazione didattica.

primo capoverso, secondo rigo, pag. 5, seconda colonna:
« ... e seconda ... » leggasi: « ... e la seconda ... »;

quarto capoverso, terzo rigo, pag. 5, seconda colonna:
« ... dell'insegnamento ... » leggasi: « ... dell'insegnante ... »;

quarto capoverso, quinto rigo, pag. 5, seconda colonna:
« ... gruppo di classe ... » leggasi: « ... gruppo classe ... »;

quinto capoverso, secondo rigo, pag. 5, seconda colonna:
« ... classe, il ... » leggasi: « ... classe il ... ».

La valutazione

secondo capoverso, sesto rigo, pag. 5, seconda colonna:
« ... in altre ... » leggasi: « ... in altri ... ».

I programmi

sesto capoverso, ultimo rigo, pag. 6:
« ... appredimento ... » leggasi: « ... apprendimento ... ».

LINGUA ITALIANA

terzo capoverso, lettera e), quarto rigo, pag. 6, seconda colonna:

«... dell lingua ...» leggasi: «... della lingua ...»;

quarto capoverso, primo rigo, pag. 6, seconda colonna:

«... ha esperienza ...» leggasi: «... ha un'esperienza ...».

Obiettivi e contenuti.

sedicesimo rigo, pag. 6, seconda colonna:

«... consente con poche ...» leggasi: «... consente, con poche ...»;

quarantesimo e quarantunesimo rigo di pag. 7, seconda colonna:

«... concordaze ...» leggasi: «... concordanze ...».

Lingua scritta.

primo capoverso, ultimo rigo, pag. 8:

«... e demotivanti» leggasi: «... e demotivanti.»;

decimo capoverso, terzo rigo, pag. 8:

«... accettabile, se, ...» leggasi: «... accettabile se, ...».

La lettura.

ultimo capoverso, secondo rigo, pag. 8, seconda colonna:

«... Così, consentirà ...» leggasi: «... Così consentirà ...».

LINGUA STRANIERA

Indicazioni didattiche.

quinto capoverso, primo rigo, pag. 9, seconda colonna:

«... lettura verà ...» leggasi: «... lettura vera ...»;

ultimo capoverso, quarto rigo, pag. 9, seconda colonna:

«... conservazione ...» leggasi: «... conversazione ...».

MATEMATICA

b) *Aritmetica.*

Obiettivi del terzo, quarto e quinto anno: quartultimo rigo, pag. 10, seconda colonna:

«... (espressioni), ...» leggasi: «... (espressione), ...».

c) *Geometria e misura.*

Obiettivi del terzo, quarto e quinto anno: primo capoverso, terzo rigo, pag. 11:

«... materiali doversi, ...» leggasi: «... materiali diversi, ...».

d) *Logica.*

primo capoverso, primo e secondo rigo, pag. 11:

«... di un isegnante ... deve essere argomentato ...» leggasi: «... di un insegnamento ... deve essere argomento ...»;

primo capoverso, quinto rigo, pag. 11:

«... carenze, ...» leggasi: «... carenze.»;

secondo capoverso, secondo e terzo rigo, pag. 11:

«... potenzalità ...» leggasi: «... potenzialità ...».

Indicazioni didattiche.

punto 2, secondo capoverso, settimo rigo, pag. 12:

«... ad una cifra.» leggasi: «... di una cifra.»;

punto 3, primo capoverso, quarto rigo, pag. 12, seconda colonna:

«... l'insegmanto ...» leggasi: «... l'insegnamento ...»;

punto 4, primo capoverso, terzo e quarto rigo, pag. 12, seconda colonna:

«... indiretto, con ...» leggasi: «... indiretto con ...»;

punto 4, quarto capoverso, secondo rigo, pag. 12, seconda colonna:

«... "Sistema Internazionale di unità" ...» leggasi: « "Sistema Internazionale di Unità" ...».

SCIENZE

lettera *d*), secondo rigo, pag. 13, seconda colonna:

«... "fare" e il ...» leggasi: «... "fare" ed il ...».

Obiettivi e contenuti.

ultimo capoverso, secondo rigo, pag. 13, seconda colonna:

«... ; ambientali e ...» leggasi: «... ; ambienti e ...».

Fenomeni fisici e chimici.

terzo capoverso, sesto rigo, pag. 14:

«... suoni» leggasi: «... suoni.».

Ambienti e cicli naturali.

secondo capoverso, terzo e quarto rigo, pag. 14:

«... guidadate ...» leggasi: «... guidate ...».

Organismi: piante, animali, uomo.

secondo capoverso, quarto rigo, pag. 14, seconda colonna:

«... strutture e ...» leggasi: «... struttura e ...».

Indicazioni didattiche.

terzo capoverso, sesto rigo, pag. 15:

«... vengono ...» leggasi: «... vengano ...».

STORIA - GEOGRAFIA - STUDI SOCIALI

Storia

ultimo capoverso, quarto rigo, pag. 16:

«... nell'apprendimento ...» leggasi: «... dell'apprendimento ...».

Geografia

Obiettivi e contenuti.

quarto capoverso, terzo rigo, pag. 17:

«... su le carte ...» leggasi: «... sulle carte ...».

Studi sociali e conoscenza della vita sociale

Indicazioni didattiche.

primo capoverso, lettera *a*), quinto rigo, pag. 18:

«... i quartiere ...» leggasi: «... il quartiere ...»;

primo capoverso, sesto e settimo rigo, pag. 18:

«... il comune, ...» leggasi: «... il Comune, ...»;

primo capoverso, lettera *c*), terzo rigo, pag. 18:

«... al mondo ...» leggasi: «... del mondo ...».

RELIGIONE

secondo capoverso, primo rigo, pag. 18:

«... percio, ...» leggasi: «... perciò, ...».

EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE

terzultimo capoverso, terzo rigo, pag. 19:

«... e elaborarli ...» leggasi: «... a elaborarli ...».

Obiettivi e contenuti.

settimo capoverso, secondo rigo, pag. 19:

«... implicitamente ...» leggasi: «... implicitamente, ...».

Indicazioni didattiche.

primo capoverso, quarto rigo, pag. 19, seconda colonna:

«... spontaneo, ...» leggasi: «... spontaneo.»;

sesto capoverso, ultimo rigo, pag. 20:

«...documantazione...» leggasi: «... documentazione ...»;

nono capoverso, secondo rigo, pag. 20:

«... (raccolta di ...» leggasi: «... (raccolte di ...»;

decimo capoverso, sesto rigo, pag. 20:

«... della presentazione ...» leggasi: «... della rappresentazione ...».

EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA

terzo capoverso, terzo rigo, pag. 20:

«... Paesi ed ...» leggasi: «... paesi ed ...».

Percezione e comprensione.

terzo capoverso, primo rigo, pag. 20, seconda colonna:

«... organizzate, sotto ...» leggasi: «... organizzate sotto ...».

Produzione.

primo capoverso, ventiduesimo e ventitreesimo rigo, pag. 20, seconda colonna:

«... espressivi spontanei o progettati della ...» leggasi: «... espressivi, spontanei o progettati, della ...».

Interpretazione grafica del materiale sonoro e notazione musicale.

secondo capoverso, penultimo rigo, pag. 21:

«... al canto, che ...» leggasi: «... al canto che ...».

Indicazioni didattiche.

sesto capoverso, terzultimo rigo, pag. 21:

«... e strumentali, ...» leggasi: «... e strumentali; ...»;

sesto capoverso, penultimo rigo, pag. 21:

«... teatro danza, ...» leggasi: «... teatro danza; ...».

EDUCAZIONE MOTORIA

quarto capoverso, nono rigo, pag. 21, seconda colonna:

«... la verifica vissuta ...» leggasi: «... la verifica, vissuta ...»:

quinto capoverso, terzo rigo, pag. 21, seconda colonna:

«... delle motricità ...» leggasi: «... della motricità ...»;

ottavo capoverso, terzo rigo, pag. 21, seconda colonna:

«... arrampicarsi, quelli postulari ...» leggasi: «..., arrampicarsi; quelli posturali ...»;

nono capoverso, primo rigo, pag. 21, seconda colonna:

«... quelli postulari ...» leggasi: «... quelli posturali ...».

Indicazioni didattiche.

secondo capoverso, terzo rigo, pag. 22, seconda colonna:

«..., partecipata nel ...» leggasi: «..., partecipata, nel ...».

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 1985.

Scioglimento del consiglio comunale di Arquà Polesine.

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Arquà Polesine (Rovigo), al quale la legge assegna venti membri, si è determinata da molto tempo una grave situazione di crisi sfociata nelle dimissioni rassegnate dal sindaco e da due assessori, alla cui sostituzione il consiglio stesso si è dimostrato, nonostante i richiami del prefetto, incapace di provvedere.

Infatti, le sedute del 1° e 8 febbraio e del 6 e 8 marzo 1985 risultavano infruttuose ai fini della elezione del sindaco e degli assessori dimissionari.

Il prefetto, considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del comune, disponeva, con decreto n. 249/13-1 dell'11 marzo c.a., notificato a tutti i consiglieri, una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale con l'esplicita diffida a provvedere al citato adempimento, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per i giorni 18 e 20 marzo, andavano deserte.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Arquà Polesine — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Arquà Polesine (Rovigo) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Noè Pasquale Laveder.

Roma, addì 12 aprile 1985

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Arquà Polesine (Rovigo) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e di due assessori, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Arquà Polesine (Rovigo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Noè Pasquale Laveder è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1985

PERTINI

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

(2308)

TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicato relativo al testo coordinato del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23

La pubblicazione del testo coordinato del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, concernente disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale, che sarebbe dovuta avvenire nella *Gazzetta Ufficiale* odierna (come da avvertenza in calce alla legge di conversione, con modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 23 aprile 1985), è differita al 13 maggio 1985, a causa del ritardo con il quale è pervenuto il testo delle disposizioni normative alle quali il decreto-legge fa rinvio.

(2403)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 aprile 1985.

Rimborso dei maggiori oneri sostenuti dall'Automobile club d'Italia per spese generali nell'anno 1984.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

Visto l'art. 6 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, concernente la nuova disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni per gli apparecchi radioriceventi installati a bordo di autoveicoli e autoscafi;

Visto l'art. 4 della legge 10 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1980, che approva la convenzione stipulata in data 13 marzo 1980, con la quale sono stati affidati all'Automobile club d'Italia (ACI) i servizi, per conto dello Stato, di riscossione delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio e di riscontro dei versamenti di detti tributi, anche se eseguiti a mezzo dei conti correnti postali;

Vista l'istanza avanzata dall'Automobile club d'Italia per ottenere, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 27 della succitata convenzione, il rimborso dei maggiori costi sopportati nell'anno 1984 per spese generali;

Visto i decreti ministeriali 17 ottobre 1983 e 2 aprile 1984, con i quali si è proceduto al pagamento delle maggiori spese generali relative agli anni dal 1979 al 1982 e all'anno 1983;

Considerato che in base ai corrispettivi mensili fissati all'art. 27, primo comma, della convenzione, la somma da rivalutare per l'anno 1984 al netto del 10% non revisionabile, ammonta, giusta il prospetto allegato, a L. 5.963.033.700;

Vista la nota n. 6379 del 15 marzo 1985 con la quale l'Istituto centrale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale, fatto 100 il 1978, è stata per l'anno 1984 del 142,5%;

Ritenuto che, per quanto precedentemente detto, le maggiori spese generali da rimborsare per l'anno 1984 ammontano a L. 8.497.323.020;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

All'Automobile club d'Italia compete il rimborso della somma di L. 8.497.323.020 (ottomiliardiquattrocentonovantasettemilionitrecentoventitremilaventi) per le maggiori spese generali relative all'anno 1984.

La somma suindicata deve essere addebitata allo Stato e alle regioni a statuto ordinario in proporzione a quanto a ciascun ente attribuito per tasse automobilistiche e abbonamento all'autoradio nell'anno 1984.

L'Automobile club d'Italia, conformemente a quanto previsto dall'art. 28 della convenzione ACI-Finanze approvata con decreto ministeriale 20 marzo 1980 e con l'applicazione dei criteri sopra indicati, è autorizzata a trattenere la somma di L. 8.497.323.020 (ottomiliardiquattrocentonovantasettemilionitrecentoventitremilaventi), come sopra specificata, in occasione del primo versamento delle quote di tasse automobilistiche e abbonamento all'autoradio effettuato a favore degli aventi diritto posteriormente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 aprile 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1985
Registro n. 29 *Finanze, foglio n.* 297

(2381)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 aprile 1985.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il 14 maggio 1985 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 14 agosto 1985 fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 96,65 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1985.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 16, 17, 18 e 19 del decreto 29 dicembre 1984 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 17 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 16 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 8 maggio 1985 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1984 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1985
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 302

(2382)

DECRETO 30 aprile 1985.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il 14 maggio 1985 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni con scadenza il 14 novembre 1985 fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 93,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1985.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 16, 17, 18 e 19 del decreto 29 dicembre 1984 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 17 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 16 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 8 maggio 1985 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1985
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 303

(2383)

DECRETO 30 aprile 1985.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il 14 maggio 1985 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni con scadenza il 15 maggio 1986 fino al limite massimo in valore nominale di lire 750 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 87,70 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1986.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 15 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 12 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 8 maggio 1985 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1985
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 304

(2384)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 26 aprile 1985.

Norme transitorie per l'applicazione del decreto ministeriale 30 marzo 1985 concernente la modifica delle indicazioni da riportare sul dispositivo di etichettatura per grandi imballaggi di uova (Mod. AF/1).

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 30 marzo 1985 con il quale, in conformità a quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 1831/84 del Consiglio del 19 giugno 1984, è stata disposta, tra l'altro, la sostituzione di talune norme in materia di etichettatura per gli imballaggi delle uova;

Visto il regolamento (CEE) n. 3341/84 del Consiglio del 28 novembre 1984 che prevede disposizioni particolari nonché un periodo transitorio per l'applicazione del succitato regolamento (CEE) n. 1831/84;

Decreta:

Art. 1.

La disciplina di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 30 marzo 1985 citato in premessa è applicabile a decorrere dal 1° dicembre 1984.

Tuttavia, per effetto dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 3341/84 sopra indicato, per un periodo transitorio che avrà termine il 30 giugno 1985 è in facoltà dei centri di imballaggio autorizzati applicare le vecchie norme in alternativa a quelle dettate con il decreto ministeriale 30 marzo 1985.

Art. 2.

I centri di imballaggio delle uova che, allo scadere del periodo transitorio indicato al precedente art. 1, detengano ancora un certo numero di dispositivi di etichettatura predisposti in conformità alle vecchie norme, potranno utilizzarli apponendovi le nuove diciture purché queste non ingenerino confusione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1985

Il Ministro: PANDOLFI

NOTE

Nota al titolo:

— Il decreto ministeriale 30 marzo 1985 reca: « Modificazione delle indicazioni, concernenti il periodo d'imballaggio delle uova, da riportare sul dispositivo di etichettatura per grandi imballaggi (Mod. AF/1) ».

Esso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 23 aprile 1985.

(2362)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 2 aprile 1985.

Dichiarazione di urgenza ed indifferibilità delle opere relative agli impianti costituenti il ripetitore della 1ª e 2ª rete TV di Rio Marina.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modifiche;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche;

Visti gli articoli 185 e 231 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 10 della convenzione con la RAI - Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521;

Vista l'istanza datata 8 febbraio 1985 con la quale la concessionaria RAI chiede che vengano dichiarate urgenti ed indifferibili le opere relative agli impianti costituenti il ripetitore TV 1ª e 2ª rete di Rio Marina (Livorno);

Vista la relazione tecnica con i relativi allegati;

Considerato che il piano tecnico particolare relativo alla realizzazione degli impianti stessi è stato approvato in data 18 maggio 1983;

Riconosciuto che la località prescelta è tecnicamente idonea;

Considerati i caratteri di pubblico interesse e di pubblica utilità nonché l'urgenza e l'indifferibilità degli impianti di cui trattasi per assicurare il buon funzionamento del servizio televisivo;

Decreta:

Art. 1.

Le opere relative alla costruzione e al funzionamento degli impianti constituenti il ripetitore della 1ª e 2ª rete TV in località Rio Marina (Livorno) sono dichiarate urgenti ed indifferibili.

Art. 2.

Per la realizzazione degli impianti di cui al precedente articolo la RAI - Radiotelevisione italiana potrà utilizzare, mediante espropriazione, il terreno necessario per l'installazione dell'impianto indicato con il n. 97 nella planimetria allegata e, mediante asservimento coattivo nei modi di legge, il terreno occorrente per il transito indicato con il n. 20 nella planimetria allegata.

Art. 3.

L'espropriazione e l'imposizione di servitù di cui al presente decreto, come pure le opere inerenti all'installazione degli impianti, dovranno essere iniziate entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il termine di tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1985

Il Ministro: GAVA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 12 maggio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Werner Steffen, con sede in Arona e stabilimento in Portomaggiore (Ferrara), è prolungata fino al 10 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 23 maggio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Rosca di Monsagrati (Lucca), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 24 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 in favore dei lavoratori licenziati il 22 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni e abbigliamento operanti nel comune di Corropoli (Teramo), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 19 giugno 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. S.I.L.T.I. di Modugno (Bari), è prolungata fino al 28 febbraio 1985:

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Villalagarina (Trento), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 15 luglio 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Marangoni meccanica di Rovereto (Trento), è prolungata fino al 7 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 novembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Lombarda fertilizzanti, in Manfredonia (Foggia), è prolungata fino al 28 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 7 aprile 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Emanuel presse, con sede in Torino e stabilimento in Moncalieri, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino all'11 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 14 novembre 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Alfa-Beta-Gamma-Delta/Tex S.p.a., in Bitti (Nuoro), è prolungata fino al 6 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione dei trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 30 ottobre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Frine Fashion di Pontinia (Latina), è prolungata fino al 28 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 25 agosto 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Radici sud di Aprilia (Latina), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 29 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Messina, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 15 luglio 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Marangoni meccanica di Rovereto (Trento), è prolungata fino al 5 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 20 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Folonari A.C.V., stabilimento in Scafati (Salerno), è prolungata fino al 23 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 7 dicembre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Officine meccaniche Ruggiero Altavilla di Pozzuoli (Napoli), è prolungata fino al 19 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'8 febbraio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Calzaturificio Cisa, stabilimento in Napoli, è prolungata fino al 30 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 22 marzo 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Isoardi Giovanni di Torino, è prolungata fino al 18 marzo 1983.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 9 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Facel di Torino, è prolungata fino al 13 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 3 marzo 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Pagliani e Provenzale, in Collegno (Torino), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 5 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 14 marzo 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta A. Perazzone di Torino, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115. è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 18 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Sirio di Torino, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 4 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 24 gennaio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Gimac, con sede in Roma e stabilimento di Torino, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 26 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 25 marzo 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. A.T.G. - Applicazioni tecniche gomma, in Arenzano (Genova), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 28 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 2 marzo 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Le Genovesi, con sede in Milano e stabilimento in Genova-Sestri, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 6 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Sirma di Frattamaggiore (Napoli), è prolungata fino al 28 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 maggio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Dyrup di Casoria (Napoli), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 28 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 maggio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Bifulco di Arzano (Napoli), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 27 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 3 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.a.s. Vanacore di Napoli, è prolungata fino al 2 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 23 marzo 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Polisud di Nola (Napoli), è prolungata fino al 26 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 14 agosto 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Jeans By Work di Arco Felice (Napoli), è prolungata fino all'11 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati il 17 luglio 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali operanti nel comune di Sigonelia (Catania), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 24 giugno 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Finterm di Grugliasco (Torino), è prolungata fino al 25 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 aprile 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Lanificio G. Gatti di Roma, è prolungata fino al 25 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 2 gennaio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Compagnia internazionale caffè di Ariccia, è prolungata fino al 31 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 30 marzo 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Itemar di Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 3 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 1° ottobre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dal Calzaturificio Potenza, S. Severino Marche (Macerata), è prolungata fino al 4 ottobre 1982.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Ferange di Bucine (Arezzo), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 1° ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 13 luglio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Polisol di S. Piero a Sieve (Firenze), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 16 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 22 marzo 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Isoardi Giovanni di Torino, è prolungata fino al 16 giugno 1983.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 aprile 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Lanificio G. Gatti di Roma, è prolungata fino al 23 aprile 1985.

(2239)

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 27 marzo 1985 è prolungata per altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte, con fondi statali, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1985 è prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziati in tutto o in parte, con fondi statali, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 18 luglio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1985 è prolungata per altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte, con fondi statali, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1985 è prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziati in tutto o in parte con fondi statali che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 18 luglio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1985 è prolungata per altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte, con fondi statali, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1985 è prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziati in tutto o in parte, con fondi statali, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 18 luglio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1985 è prolungata per altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte, con fondi statali, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1985 è prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziati in tutto o in parte, con fondi statali, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 18 luglio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Milazzo addetti ai servizi ausiliari marittimi, portuali e terrestri all'interno ed all'esterno della Raffineria mediterranea che hanno beneficiato del decreto ministeriale 24 aprile 1980.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Milazzo addetti ai servizi ausiliari marittimi, portuali e terrestri all'interno ed all'esterno della Raffineria mediterranea che hanno beneficiato del decreto ministeriale 24 aprile 1980.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Milazzo addetti ai servizi ausiliari, portuali e terrestri all'interno ed all'esterno della Raffineria mediterranea che hanno beneficiato del decreto ministeriale 24 aprile 1980.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della ditta Fimap S.p.a. di Aprilia (Latina), è prolungata al 4 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Milazzo addetti ai servizi ausiliari, portuali e terrestri all'interno ed all'esterno della Raffineria mediterranea che hanno beneficiato del decreto ministeriale 24 aprile 1980.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fimap S.p.a. di Aprilia (Latina), è prolungata al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Milazzo addetti ai servizi ausiliari, portuali e terrestri all'interno ed all'esterno della Raffineria mediterranea che hanno beneficiato del decreto ministeriale 24 aprile 1980.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Silver sud S.a.s., con sede legale e stabilimento in Ferentino (Frosinone), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fimap S.p.a. di Aprilia (Latina), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.M.A. - Costruzioni carpenteria meccanica media e pesante S.r.l. di Cassino (Frosinone), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1985 è prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Milazzo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ampliamento degli impianti all'interno della Raffineria mediterranea, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 3 aprile 1980.

Le aziende sono esentate dal contributo addizionale di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Silver sud S.a.s., con sede legale e stabilimento in Ferentino (Frosinone), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta P.I.A. - Prodotti ittici alimentari S.p.a. di Gaeta (Latina), è prolungata al 17 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fimap S.p.a. di Aprilia (Roma), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.M.A. - Costruzioni carpenteria meccanica media e pesante S.r.l. di Cassino (Frosinone), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Charlie Brown, con stabilimento in Casalnuovo di Napoli (Napoli), è prolungata all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trafindustria, con stabilimento in Marcianise (Caserta), è prolungata al 12 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italcomert, già S.p.a. Tornital, con stabilimento in Ailano (Caserta), è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gecomeccanica di Siracusa, è prolungata al 12 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate, nell'area del comune di Naro (Agrigento), nei lavori relativi alla costruzione della diga Furore sul torrente Burraito, resisi disponibili dal 13 giugno 1983 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 26 gennaio 1984.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Maniglia costruzioni, cantieri di Trapani, Caltanissetta e Palermo, è prolungata al 29 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sicilpa di Palermo, è prolungata al 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.G.S. Ates, con sede e stabilimento in Catania, è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, Palermo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 luglio 1984 al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.E.C. - Grafica editoriale cartografica di Roma, sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 aprile 1983 a seguito della cessazione della testata Paese - Paese Sera Edizione del mattino è prolungata al 4 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Silver sud - S.a.s., con sede legale e stabilimento in Ferentino (Frosinone), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Voxson di Roma, è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della ditta C.P.A. Sud di Pomezia (Roma), è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta TI.CO. - Tipografica Colonna S.p.a. sede e stabilimento in Roma, è prolungata al 23 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, nonché gli articoli 35 e 37 della legge n. 416/81.

L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e l'Istituto nazionale della previdenza sociale sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Technospes international di Roma, è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Area industrie ceramiche S.p.a. di Anagni (Frosinone), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni ferroviarie di Colleferro, stabilimento di Colleferro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 luglio 1984 al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italcemar di Frosinone, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Palumbo Sante S.r.l. di Latina, è prolungata al 26 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elletre di Latina, e prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gaeta industria petroli, con sede in Gaeta (Latina), è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla A.V.I.R. S.p.a., con sede in Napoli e stabilimento in Aprilia (Latina), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Technology manufacturing di Ceccano (Frosinone), è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della ditta N.C.S. - Nuova cartotecnica del Sud - S.r.l., con sede legale in Villa S. Lucia (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1984 al 2 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta P.I.A. - Prodotti ittici alimentari S.p.a. di Gaeta (Latina), è prolungata al 17 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fimap S.p.a. di Acilia (Latina), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Jolly plast S.p.a., con sede e stabilimento in Villa S. Lucia (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 gennaio 1983 al 3 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.M.A. - Costruzioni carpenteria meccanica media e pesante S.r.l. di Cassino (Frosinone), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Mobilia S.p.a., con sede e stabilimento in Arpino (Frosinone), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Intermotor S.p.a., con sede legale e stabilimento in Vazia (Rieti), è prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ausimont, con sede in Milano, uffici vendita, filiali e unità produttive nazionali, è prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Resem, con sede in Milano e unità produttive in Castellanza (Varese), Villadossola (Novara) e Casoria (Napoli), compresi uffici vendite e filiali, è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre per l'unità di Milano, è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lares Cozzi, sede di Paderno Dugnano e stabilimento di Paderno Dugnano (Milano), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Armi Renato Gamba, sede di Gardone Valtrompia e stabilimento di Gardone Valtrompia (Brescia), è prolungata al 10 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.G.M. - Polveri e graniglie metalliche, sede di Trezzano sul Naviglio e stabilimento di Trezzano sul Naviglio (Milano), è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.A. - Compagnia generale accumulatori, per il solo stabilimento di Melzo (Milano), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Marzoli & C., sede di Palazzolo sull'Oglio e stabilimento di Palazzolo sull'Oglio (Brescia), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trafindustria, con stabilimento in Marcianise (Caserta), è prolungata al 12 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Charlie Brown, con stabilimento in Casalnuovo di Napoli (Napoli), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italcomert, già Tornital, con stabilimento in Ailano (Caserta), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa maniglia costruzioni, cantieri di Trapani, Caltanissetta e Palermo, è prolungata al 16 novembre 1984 (ultimo periodo).

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.G.S. Ates, con sede e stabilimento in Catania, è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, Palermo, è prolungata al 14 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della ditta Italcemar S.p.a. di Frosinone, è prolungata al 30 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elletre di Latina, è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Jolly Plast S.p.a., con sede e stabilimento in Villa S. Lucia (Frosinone), è prolungata al 2 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ausimont, con sede in Milano, uffici vendita, filiali e unità produttive nazionali, è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lares Cozzi, con sede e stabilimento in Paderno Dugnano (Milano), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal Cral aziendale Sigismondo Piva, in Valdobbiadene (Treviso), esercente mensa aziendale presso la Sigismondo Piva S.p.a., stabilimento di Valdobbiadene (Treviso), dal 1° luglio 1982 al 2 ottobre 1982, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gaeta industria petroli, in Gaeta (Latina), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trafindustria, con stabilimento in Marcianise, è prolungata al 10 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italcomert, già Tornital, con stabilimento in Ailano (Caserta), è prolungata all'8 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gaeta industria petroli, in Gaeta (Latina), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Jolly Plast S.p.a., con sede e stabilimento in Villa S. Lucia (Frosinone), è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal Cral aziendale Sigismondo Piva, in Valdobbiadene (Treviso), esercente mensa aziendale presso la Sigismondo Piva S.p.a., stabilimento in Valdobbiadene (Treviso), è prolungata al 2 gennaio 1983, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italcomert, già S.p.a. Tornital, con stabilimento in Ailano (Caserta), è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industrie Dal Vera S.p.a., con sede e stabilimento in Susegana (Treviso), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal Cral aziendale Sigismondo Piva, in Valdobbiadene (Treviso), esercente mensa aziendale presso la Sigismondo Piva S.p.a., stabilimento di Valdobbiadene (Treviso), è prolungata al 3 aprile 1983, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal Cral aziendale Sigismondo Piva, in Valdobbiadene (Treviso), esercente mensa aziendale presso la Sigismondo Piva S.p.a., stabilimento di Valdobbiadene (Treviso), è prolungata al 3 luglio 1983, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Impianti di sollevamento Puppinato S.r.l., con sede e stabilimento in Quinto di Treviso (Treviso), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 giugno 1984 al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cansiglio, con sede legale in Lago di Revine Lago (Treviso) e stabilimenti in Lago di Revine Lago e Oné di Fonte (Treviso), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 novembre 1984 al 19 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industrie Dal Vera S.p.a., con sede e stabilimento in Susegana (Treviso), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Davis International S.p.a., con sede legale e stabilimento in Conegliano (Treviso), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.M.T. - Costruzioni termo meccaniche S.p.a., con sede e stabilimento in Oderzo (Treviso), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1984 al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla G. Appiani S.p.a., con sede legale in Oderzo (Treviso) e unità in Fossalta di Piave (Venezia), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta O.S.C.A. S.r.l., con sede legale e stabilimento in Ceprano (Frosinone), è prolungata al 30 novembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal Cral aziendale Sigismondo Piva, in Valdobbiadene (Treviso), esercente mensa aziendale presso la Sigismondo Piva S.p.a., stabilimento di Valdobbiadene (Treviso), è prolungata al 2 ottobre 1983, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tawi, sede di Sarezzo e stabilimento di Sarezzo (Brescia), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal Cral aziendale Sigismondo Piva, in Valdobbiadene (Treviso), esercente mensa aziendale presso la Sigismondo Piva S.p.a., stabilimento di Valdobbiadene (Treviso), è prolungata al 31 dicembre 1983, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(2238-2370)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate e revocate nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 marzo 1985

OFFICINE AUTORIZZATE

Sede officina	Ditta	Produzione autorizzata	Estremi provvedimento	Note
Cislago (Varese), via Vittorio Veneto n. 43	L.I.V.S.A. Laboratori italiani Vaillant S.r.l.	Specialità medicinali	D.M. 3 gennaio 1985, n. 6726	Modifica di ragione sociale
Ciserano (Bergamo), via Colleoni n. 15/17	Cosma S.p.a.	Specialità medicinali	D.M. 3 gennaio 1985, n. 6727	
Anagni (Frosinone), via S. Anna n. 2	Geymonat S.p.a.	Specialità medicinali	D.M. 3 gennaio 1985, n. 6728	Modifica denominazione sociale
Torino, via Crescentino, 25 (officina comune)	Istituto biologico chemioterapico « ABC » S.p.a. - Otifarma S.p.a.	Specialità medicinali	D.M. 16 febbraio 1985, numero 6730	
Torino, via Lanfranchi, 6	Dott. Ottolenghi e C. S.r.l.	Specialità medicinali	D.M. 5 gennaio 1985, n. 6736	Modifica di ragione sociale
Castelmaggiore (Bologna), via Serenari n. 7	Venospital S.p.a.	Specialità medicinali	D.M. 5 gennaio 1985, n. 6737	
Mede (Pavia), via Cavour n. 70	Laboratorio farmaceutico S.I.T. - Specialità igienico terapeutiche S.p.a.	Specialità medicinali	D.M. 15 gennaio 1985, numero 6738	
Aprilia (Latina), via Pontina n. 82	Aändersen farmaceutisk institut S.p.a.	Specialità medicinali	D.M. 9 marzo 1985, n. 6753	Modifica di ragione sociale
Caronno Pertusella (Varese), via per Origgio, 112	Ditta individuale Depopack, di Ruchti Rosa	Operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali c/terzi	D.M. 22 marzo 1985, n. 6761	

OFFICINE REVOCATE

Sede officina	Ditta	Produzione revocata	Estremi provvedimento	Note
Genova, via Tanini n. 37/D	Industria chimica biologica - I.C.B. Genova S.p.a.	Specialità medicinali	D.M. 15 gennaio 1985, numero 6712	
Pisa, via L. Gereschi n. 32	Laboratorio chimico Carlo Conti S.a.s. (già S.r.l.)	Specialità medicinali	D.M. 5 gennaio 1985, n. 6729	
Torino, via Crescentino n. 25	Istituto biologico chemioterapico « ABC » S.p.a.	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. 16 febbraio 1985, numero 6731	
Sorbolo (Parma), via Martiri della Libertà n. 34	Otifarma S.p.a.	Specialità medicinali	D.M. 16 febbraio 1985, numero 6732	
Biella (Vercelli)	Ospedale degli infermi di Biella	Autovaccini	D.M. 15 gennaio 1985, numero 6733	
Rastignano (Bologna), via A. Costa n. 144	Ditta individuale Medal farmaceutici	Specialità medicinali	D.M. 1° febbraio 1985, numero 6739	
Bologna, via Tagliapietre n. 23	Monastero del « Corpus Domini » detto della Santa	Specialità medicinali	D.M. 7 febbraio 1985, numero 6743	

(2158)

Ricostituzione della commissione di studio per i problemi tossicologici connessi all'impiego degli antiparassitari agricoli.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1985 è stata ricostituita, presso la Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione, la commissione di studio per l'esame dei problemi tossicologici connessi all'impiego degli antiparassitari agricoli.

Ai lavori della commissione saranno chiamati a partecipare esperti regionali, statali, universitari e di istituti scientifici.

(2372)

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio dei prodotti ricavati dalla distillazione di cui all'art. 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna 1984-85.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'A.I.M.A.;

Visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 41;

Visto il regolamento (CEE) n. 2179/83 del 25 luglio 1983, e successive modificazioni, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;

Visti i regolamenti (CEE) n. 147/85 e n. 148/85 del 18 gennaio 1985, recanti le modalità di applicazione per la campagna viticola 1984-85 della distillazione di cui all'art. 41 del regolamento (CEE) n. 337/79;

Vista la circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 3 del 12 febbraio 1985;

Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio dei prodotti della distillazione consegnati in applicazione delle citate disposizioni comunitarie;

Nell'adunanza del 2 aprile 1985;

Ha deliberato:

Art. 1.

I distillatori riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 1° marzo 1984, che intendono consegnare all'A.I.M.A., a norma dell'art. 41 del regolamento (CEE) n. 337/79, i prodotti ricavati dalla distillazione dei vini da tavola di cui ai regolamenti (CEE) n. 147/85 e n. 148/85 del 18 gennaio 1985, devono presentare offerta di vendita all'A.I.M.A. secondo le modalità e alle condizioni stabilite nella presente deliberazione.

Art. 2.

Ai sensi delle disposizioni comunitarie citate all'art. 1 possono essere ceduti all'A.I.M.A. i seguenti prodotti della distillazione:

- alcole neutro con gradazione alcolica non inferiore a 96°, rispondente alla definizione che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83;

- alcole con gradazione alcolica non inferiore a 92°, diverso da quello di cui al primo trattino.

Art. 3.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti della distillazione indicati all'art. 2 è effettuato in base ad offerta scritta del distillatore contenente le seguenti indicazioni:

a) denominazione o ragione sociale e sede della ditta venditrice, nonché il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentante;

b) la quantità (espressa in ettolitri), la qualità e gradazione alcolica effettiva della partita di prodotto offerta in vendita con la specificazione che la partita medesima proviene dalla distillazione dei vini da tavola di cui ai regolamenti (CEE) n. 147/85 e n. 148/85 del 18 gennaio 1985;

c) dichiarazione da cui risulti se il distillatore abbia beneficiato o meno dell'aiuto comunitario per la partita di prodotto offerta in vendita;

d) denominazione e sede dello stabilimento nel quale è stata effettuata la distillazione;

e) ubicazione del magazzino di deposito del prodotto, con la specifica dei contenitori nei quali lo stesso si trova conservato;

f) dichiarazione sulle modalità di pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A. (commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario o postale, ecc.).

Art. 4.

L'offerta di vendita deve essere redatta su carta legale e pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre il 31 ottobre 1985, corredata dai seguenti documenti in originale o in copia autenticata:

a) certificato della cancelleria del tribunale (per le società commerciali) e della camera di commercio, industria ed artigianato (per le ditte individuali e le società di fatto) — di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'offerta — indicante, tra l'altro, le complete generalità e la qualifica del legale rappresentante della ditta offerente;

b) certificato del competente UTIF conforme al modello allegato alla circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 3 del 12 febbraio 1985, dalla quale risultino, oltre al vincolo a favore dell'A.I.M.A. della partita di prodotto offerta in vendita, le seguenti indicazioni:

la quantità in ettolitri, la qualità e la gradazione alcolica del prodotto;

che il prodotto proviene dalla distillazione dei vini di cui ai regolamenti (CEE) n. 147/85 e n. 148/85 e ha i requisiti indicati al primo o al secondo trattino dell'art. 2;

tipo e contrassegno dei contenitori del prodotto e luogo di immagazzinamento;

il nome dei produttori che hanno ceduto il vino per la distillazione, la quantità di prodotto da ciascuno ceduta e gli estremi dei relativi documenti di accompagnamento;

il periodo in cui è stata effettuata la distillazione;

c) obbligazione irrevocabile del titolare della distilleria, presso la quale è depositata la partita oggetto dell'offerta, a conservare in deposito la partita medesima;

d) copia della comunicazione effettuata dai produttori obbligati all'A.I.M.A. a norma dell'art. 7 del regolamento (CEE) n. 147/85;

e) copia della dichiarazione di produzione per la campagna 1984-85 e/o dei fogli dei registri di carico e scarico comprovanti la quantità complessiva di vino da tavola prodotto da ogni singolo obbligato;

f) certificato di analisi del vino distillato, rilasciato da un laboratorio o istituto all'uopo abilitato in cui siano indicati la quantità, il colore, la gradazione alcolometrica effettiva per distillazione e l'acidità totale espressa in acido tartarico.

Art. 5.

Verificata la regolarità dell'offerta e della relativa documentazione, l'A.I.M.A. provvede alla comunicazione di accettazione della partita di prodotto offerta in vendita, mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale, inviata per conoscenza anche all'UTIF.

Art. 6.

I prezzi di acquisto per ettolitro e per grado alcolico, dovuti dall'A.I.M.A. al venditore, sono i seguenti:

a) L. 3.379,52 per il prodotto di cui al primo trattino dell'art. 2 ottenuto dalla distillazione dei vini da tavola del tipo A1 ed assimilati;

b) L. 3.594,32 per il prodotto di cui al primo trattino dell'art. 2 ottenuto dalla distillazione dei vini da tavola dei tipi RI-RII ed assimilati;

c) L. 3.222,00 per il prodotto di cui al secondo trattino dell'art. 2 ottenuto dalla distillazione dei vini da tavola del tipo A1 ed assimilati;

d) L. 3.436,80 per il prodotto di cui al secondo trattino dell'art. 2 ottenuto dalla distillazione dei vini da tavola dei tipi RI-RII ed assimilati.

Nel caso in cui il distillatore abbia già beneficiato dell'aiuto comunitario per la partita di prodotto offerta in vendita, i prezzi di cui al primo comma sono diminuiti dell'importo dell'aiuto corrispondente e, pertanto, sono tutti dello stesso importo di L. 1.374,72.

Tali prezzi si applicano a merce nuda franco magazzino dell'A.I.M.A.

Art. 7.

L'A.I.M.A. dispone per il pagamento del prezzo di acquisto entro tre mesi dalla consegna dell'alcole, dietro presentazione di fattura, emessa dal venditore al ricevimento della lettera di cui al precedente art. 5, per l'importo di L. 1.374,72 per grado/ettolitro di prodotto, che è pari alla differenza tra il prezzo di acquisto dell'alcole e il relativo aiuto comunitario.

Contestualmente viene disposto il pagamento dell'aiuto comunitario per la partita di prodotto oggetto dell'acquisto, qualora il distillatore non ne abbia già beneficiato a seguito di distinta richiesta presentata in precedenza.

Art. 8.

L'acquisto è eseguito senza estrazione del prodotto dai magazzini delle distillerie in cui è immagazzinato al momento della presentazione dell'offerta di vendita all'A.I.M.A.

Pertanto, il servizio per il deposito e la conservazione delle partite di prodotto acquistate resta affidato alle ditte depositarie del prodotto medesimo con le modalità ed alle condizioni da definire a mezzo di contratto in uso per il deposito dell'alcole detenuto dalle distillerie in attuazione di altri regolamenti comunitari.

Art. 9.

Per le partite di alcole cedute il distillatore deve fornire all'A.I.M.A., anteriormente al 1° febbraio 1986, la prova di avere pagato ai produttori il prezzo minimo di acquisto del vino entro il termine previsto dall'art. 8 del regolamento (CEE) n. 147/85, mediante la presentazione delle fatture relative alla cessione del vino, dalle quali risultino la quantità del vino ceduto, la gradazione alcolica e il corrispondente montegradi.

Tali fatture devono essere accompagnate dalle dichiarazioni dei produttori attestanti che il pagamento del prezzo in esse indicato è avvenuto entro il termine stabilito dal citato regolamento.

Art. 10.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1985

Il Ministro-Presidente: PANDOLFI

(2374)

REGIONE LOMBARDIA

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Ello

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 19 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'8 luglio 1980 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata l'intero territorio del comune di Ello;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Ello;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo da parte del rag. Giovanni Danelli, sindaco del comune di Ello, delegato dall'amministrazione comunale con deliberazione di giunta municipale n. 22 del 28 marzo 1981;

Preso atto che l'amministrazione comunale di Ello, con deliberazione consiliare 8 maggio 1982, n. 21, ha fatto pervenire al servizio beni ambientali una proposta di riduzione del vincolo che meglio specifica ed individua cartograficamente quanto espresso nell'applicazione di cui sopra;

Ritenuto che detta approvazione, volta all'annullamento del vincolo o, in subordine, alla sua riduzione affinché il perimetro venga adeguato a quello dell'esistente vincolo idrogeologico, debba essere respinta per i seguenti motivi:

le caratteristiche di notevole valore paesistico riconosciute dal presente decreto, che verranno meglio evidenziate e descritte nella parte mativa, interessano l'intero territorio del comune di Ello, e non sono circoscrivibili alla zona soggetta al vincolo idrogeologico; ne sono elementi costitutivi boschi, terrazzamenti a coltivo, torrenti, cascine, filatoi, vecchi nuclei generalmente in buono stato di conservazione, che concorrono a formare senza soluzioni di continuità quel quadro di valore estetico e tradizionale che la legge n. 1497/1939 riconosce a tutela;

Ricordato che il territorio del comune di Ello costituisce un unico ambito paesistico con quello di Colle Brianza, già vincolato in forza del decreto ministeriale 20 giugno 1967;

Ribadito che diversi sono gli obbiettivi del vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, che riguarda la stabilità del suolo ed il regime delle acque rispetto a quelli perseguiti dalla legge n. 1497/1939, volta a preservare l'esteriore aspetto dei luoghi inseriti nell'elenco di cui all'art. 1;

Riconosciuto che l'ambito territoriale in questione ha notevole interesse pubblico per le sue caratteristiche di grande valore paesistico, in quanto si colloca sullo sperone collinoso che separa la Valle dell'Adda dalla Brianza dei laghi, appena a sud del Monte Barzo, a confine con il territorio di Colle Brianza con il quale costituisce una definita unità ambientale;

che questa posizione fa del territorio di Ello una stazione panoramica di notevole rilievo verso tutta l'Alta Brianza e la corona di montagne che la chiudono a nord (Cornizzolo e Corni di Canzo); che la sua collocazione lo rende ben visibile da numerosi centri di questa vasta area e dalle vie di comunicazione che lo attraversano;

che infine questo territorio, caratterizzato da ampie superfici boscate, sia cedue che d'alto fusto nella parte a monte e da terrazzamenti a coltivo, con la presenza di vecchi nuclei più o meno consistenti, deve il suo valore paesistico al calibrato rapporto tra gli elementi insediativi e quelli naturali che insieme formano un quadro di notevole pregio;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare al settore per il coordinamento del territorio, servizio beni ambientali, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possono modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale 7 ottobre 1984, n. 637, con il quale viene delegato l'assessore per il coordinamento del territorio a firmare atti di competenza del presidente della giunta regionale nelle materie disciplinate dalla citata legge n. 1497/1939;

Decreta:

Art. 1.

Ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è *sottoposto a tutte* le disposizioni contenute nella legge stessa l'intero territorio del comune di Ello, così delimitato:

a nord: il confine con il comune di Oggiono;

a ovest: il confine con il comune di Dolzago e il confine con il comune di Oggiono;

a sud: il confine con il comune di Colle Brianza, il confine con il comune di Dolzago;

a est: il confine con il comune di Galbiate.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

Il sindaco del comune di Ello, provvederà all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, ed il comune stesso terrà a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta all'art. 4 della legge precitata.

La regione Lombardia comunicherà al Ministero per i beni culturali e ambientali il presente decreto, nonché la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* all'albo del comune.

Il presente decreto è definitivo ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Avverso il presente decreto i proprietari, i possessori o detentori comunque interessati alla sopra descritta zona hanno facoltà di ricorrere in via giurisdizionale.

Milano, addì 6 febbraio 1985

p. *Il presidente*: RICOTTI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI COMO

Verbale della deliberazione nella seduta dell'8 luglio 1980

Ordine del giorno:

Proposte di vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357:

(*Omissis*).

b) apposizione del vincolo all'intero territorio del comune di Ello (convocazione ore 10,30);

(*Omissis*).

L'anno millenovecentottanta, il giorno 8 del mese di luglio, in una sala di adunanza dell'amministrazione provinciale di Como, via Borgovico, 148, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como, convocata con lettera raccomandata n. 15480 del 1° luglio 1980.

(*Omissis*).

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'assessore all'urbanistica e gestione del territorio della regione Lombardia, Vittorio Rivolta, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Richiamate le funzioni della commissione nei riguardi della tutela paesaggistica, una volta esercitata dallo Stato, e con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, passata alla competenza della regione, il presidente sottolinea come la commissione sia stata convocata per dare un riconoscimento ai valori panoramici delle località e come il vincolo, che richiede il preventivo esame di ogni progetto di variante dello stato attuale, non intende creare difficoltà ai comuni, ma costituisca una occasione di collaborazione tra comuni e regione diretta ad uno sviluppo che non annulli tali lavori e prevenga incontrollati interventi su un territorio di grande interesse paesaggistico che va diveso e tutelato.

(*Omissis*).

Viene esaminata la proposta di vincolo dell'intero territorio del comune di Ello, così delimitato:

a nord: il confine con il comune di Oggiono;

a est: il confine con il comune di Galbiate;

a sud: il confine con il comune di Colle Brianza ed il confine con il comune di Dolzago;

a ovest: il confine con il comune di Dolzago ed il confine con il comune di Oggiono.

Le motivazioni del vincolo sono riassunte dalle considerazioni seguenti:

« Il territorio del comune di Ello è collocato sullo sperone collinoso che separa la valle dell'Adda dalla Brianza dei laghi, appena a sud del Monte Barro, a confine con il territorio di Colle Brianza, già sottoposto a vincolo paesaggistico, con il quale costituisce una unica unità ambientale.

I nuclei abitati sono collocati a mezza costa e si affacciano su Oggiono, il lago di Annone e gli altri laghi Briantei.

Questa posizione fa dell'intero territorio di Ello una stazione panoramica di notevole rilievo verso tutta l'alta Brianza e la corona di montagne che la chiudono a nord (Cornizzolo e Corni di Canzo).

Inoltre la sua collocazione sulle colline che chiudono a est la Brianza lo rendono ben visibile dai numerosi centri di questa vasta area e dalle numerose vie di comunicazione che lo attraversano.

Il territorio comunale è caratterizzato da ampie superfici boscose, sia cedue che d'alto fusto, nella parte più a monte e da terrazzamenti a coltivo, con la presenza di vecchi nuclei più o meno consistenti, nella restante parte: il valore paesistico è determinato dal calibrato rapporto tra gli elementi insediativi e quelli naturali che insieme formano una unità ambientale di notevole pregio.

L'abitato principale di Ello è costituito da un vecchio nucleo tra i più caratteristici e meglio conservati della zona, arricchito dalla presenza di edifici storici residenziali e produttivi di particolare pregio architettonico ed ambientale.

Solo la più recente espansione urbana rivela alcuni caratteri disomogenei e disorganici rispetto alla ben equilibrata preesistenza. Per tali motivi, con il presente provvedimento, l'intero territorio di Ello risulta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e meritevole di essere sottoposto a tutela ».

Il presidente della commissione, Vittorio Rivolta, e l'esperto regionale, arch. Rho, si dichiarano favorevoli all'apposizione del vincolo, limitatamente all'ambito delle lottizzazioni sospese con telegramma del 5 giugno 1980.

Gli altri membri presenti si dichiarano invece favorevoli al vincolo dell'intero territorio comunale.

Si procede, quindi, alla votazione. Dopo aver esaminato la proposta:

La commissione:

Visto il disposto degli articoli 1 e 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visti gli articoli 9 e 10 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge suddetta;

Condivise le motivazioni della proposta, che documentano in modo adeguato il notevole interesse pubblico dell'area da vincolare ai sensi dell'art. 1 della 29 giugno 1939, n. 1497, con tre voti favorevoli e due contrari;

Delibera:

di proporre per l'inserimento relativo ai numeri 3 e 4 della provincia di Como di cui all'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e per il conseguente assoggettamento alle disposizioni della medesima legge, l'intero territorio del comune di Ello, così delimitato:

a nord: il confine con il comune di Oggiano;

a est: il confine con il comune di Galbiate;

a sud: il confine con il comune di Colle Brianza ed il confine con il comune di Dolzago;

a ovest: il confine con il comune di Dolzago ed il confine con il comune di Oggiono.

(*Omissis*).

(2121)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Dubino

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Sondrio per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 luglio 1980, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata, una zona del comune di Dubino così deliminata:

a nord: il confine con il comune di Verceia dall'incrocio con il comune di Novate Mezzola fino al confine con la provincia di Como;

a ovest: il confine con la provincia di Como fino ad incrociare la strada comunale della Quadra Vecchia;

a sud: la strada comunale della Quadra Vecchia fino a congiungersi con la strada provinciale n. 402 «Valeriana»;

a est: la strada provinciale n. 402 «Valeriana» verso nord fino all'incrocio con la strada statale n. 36 «dello Spluga», da qui in linea retta fino a quota 371 in località Mortai, quindi lungo il percorso che passa da quota 630 per giungere a quota 683 sul confine con il comune di Verceia;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo da parte del sindaco del comune di Dubino, delegato dall'amministrazione comunale con deliberazione consiliare 18 aprile 1981, n. 27;

Ritenuto che tale opposizione vada accolta, per quanto riguarda la richiesta di cui al punto *b*) della citata deliberazione, procedendo ad un arretramento del confine del vincolo, in quanto l'impegno dell'amministrazione comunale ad inserire nello strumento urbanistico vigente norme volte alla tutela ambientale consente di prendere in considerazione una diversa perimetrazione della zona da assoggettare al presente provvedimento;

Considerato che, in seguito ad accertamenti e controlli sullo stato dei luoghi esperiti da funzionari del servizio beni ambientali nel periodo 1981-84, sono emersi elementi tali da rendere condivisibili le osservazioni contenute nell'opposizione di cui sopra ed opportuna una modifica dell'originaria delimitazione dell'area vincolata;

Tenuto conto che con nota n. 3661 del 27 ottobre 1984, il sindaco del comune di Dubino ribadisce la proposta di una riduzione della zona soggetta al vincolo inviandone una individuazione cartografica;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare al settore per il coordinamento del territorio, servizio beni ambientali, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico perché presenta caratteristiche di grande valore naturalistico, in quanto agli aspetti tipici del paesaggio lacustre e vallivo unisce elementi particolari riconducibili ad un'oasi di importanza internazionale, con presenza di vegetazione perilacustre di notevole importanza ad estensione;

che all'interno ed in rapporto ad essa si collocano inoltre elementi paesaggistici quali l'ambito palustre, lo scenario dei fondali alpini del Masino, del Legnone, delle Orobie e la catena sovrastante l'Alto Lago;

Ricordato che detta area, inclusa nell'elenco dei biotopi meritevoli di conservazione, si ricollega ad una zona già dichiarata di interesse pubblico in forza dei decreti ministeriali 16 agosto 1956 e 15 aprile 1958, e ampliata dal decreto del presidente della giunta regionale 15 dicembre 1981;

Ricordato che con due decreti del presidente della giunta regionale del 14 luglio 1983 veniva dichiarata di notevole interesse pubblico la sponda del lago di Mezzola per la parte ricadente nei comuni di Novate Mezzola e Verceia;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale 7 ottobre 1984, n. 637, con il quale viene delegato l'assessore per il coordinamento del territorio a firmare atti di competenza del presidente della giunta regionale nelle materie disciplinate dalla citata legge n. 1497/1939;

Decreta:

Art. 1.

Ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa la sponda del lago di Mezzola per la parte ricadente nel comune di Dubino, così delimitata:

a nord: il confine con il comune di Verceia dall'incrocio con il comune di Novate Mezzola fino alla provincia di Como;

a ovest: il confine con la provincia di Como fino ad incontrare la strada interpoderale al Roccolo Scotti;

a sud: lungo la stessa fino ad incontrare la ferrovia Colico-Chiavenna, che segue fino a imboccare la via Casello 7 (ex statale n. 36);

a est: la via Casello 7 fino al confine con il comune di Verceia.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sondrio.

Il sindaco del comune di Dubino provvederà all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della pubblicazione, ed il comune stesso terrà a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta all'art. 4 della legge precitata.

La regione Lombardia comunicherà al Ministero per i beni culturali e ambientali il presente decreto, nonché la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* all'albo del comune.

Il presente decreto è definitivo ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopra descritta zona hanno facoltà di ricorrere in via giurisdizionale.

Milano, addì 6 febbraio 1985

p. *Il presidente*: RICOTTI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Verbale delle deliberazioni della seduta del 10 *luglio* 1980

Ordine del giorno:

Proposte di vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357:

(*Omissis*).

b) apposizione del vincolo su parte del territorio dei comuni di Dubino, Novate Mezzola, Samolaco e Verceia (convocazione ore 12).

L'anno millenovecentottanta, il giorno dieci del mese di luglio, in una sala di adunanza dell'amministrazione provinciale di Sondrio, in corso Vittorio Veneto, 11, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sondrio, convocata con lettera raccomandata n. 15491 del 1° luglio 1980.

(*Omissis*).

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'assessore all'urbanistica e gestione del territorio della regione Lombardia, Vittorio Rivolta, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

(Omissis).

Alle ore 12,45, uscito il sindaco del comune di Bianzone viene dato inizio alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

(Omissis).

Si dà corso alla discussione. Viene esaminata la proposta di vincolo circostante il lago di Novate, ricadente nei comuni di Dubino, Novate Mezzola, Samolaco e Verceia, così puntualmente delimitato:

Con riferimento al comune di Dubino:

a nord: il confine con il comune di Verceia dall'incrocio con il comune di Novate Mezzola fino al confine con la provincia di Como;

a ovest: il confine con la provincia di Como fino ad incrociare la strada comunale della Quadra Vecchia;

a sud: la strada comunale della Quadra Vecchia fino a congiungersi con la strada provinciale n. 402 « Valeriana »;

a est: la strada provinciale n. 402 « Valeriana » verso nord fino all'incrocio con la strada statale n. 36 « dello Spluga », da qui in linea retta fino a quota 371 in località Mortai, quindi lungo il percorso che passa da quota 630 per giungere a quota 683 sul confine con il comune di Verceia.

(Omissis).

Le motivazioni del vincolo sono riassunte dalle considerazioni seguenti:

« La caratteristica fondamentale della zona è costituita dalla contemporanea presenza di elementi naturali di estremo rilievo: gli aspetti tipici del paesaggio lacustre e vallivo, ed al formarsi della Valtellina e della Valchiavenna; si ritrovano elementi particolari riconducibili ad un'oasi di importanza internazionale, con presenza di vegetazione perilacustre di notevole importanza ed estensione. Emerge da contesto paesaggistico il Pian di Spagna, che unisce il lago di Como al lago di Novate e che consente la continuità e globalità della lettura in chiave paesaggistica della zona.

Tali aspetti, ampiamente noti ed evidenziati dalla rilevante documentazione in materia e dai vincoli internazionali su di essa posti, giustificano l'interesse che la zona deve assumere nel contesto pianificatorio, anche per destinazioni come evidenziato nel progetto della regione Lombardia che destina l'area in questione a parco d'interesse regionale.

All'interno ed in rapporto alla zona, si collocano inoltre elementi di valore paesaggistico, quale l'ambiente palustre, lo scenario dei fondali alpini del Masino, del Legnone, delle Orobie e della catena sovrastante l'Alto Lago, di valore monumentale quale il forte di Fuentes e il tempietto di S. Fedelino, e infine archeologico come i resti di insediamenti romani e medioevali; il tutto in un'area inclusa nell'elenco dei biotopi meritevoli di conservazione e che si ricollega verso il lago di Como in una zona già in parte dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (nei comuni di Gera, Colico e Sorico).

La presenza di centri consistenti quali Novate e Verceia nel cui territorio accanto ad architetture neutre si localizzano nuclei e contrade di antica formazione meritevoli di salvaguardia; la presenza di attività industriali in luoghi di primaria importanza naturalistica ed ambientale (area del Pozzo di Riva verso Samolaco e foce del Mera) giustificano, unitamente alle considerazioni sopra esposte, l'inclusione dell'area in oggetto fra le località di notevole interesse pubblico e meritevoli di protezione ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ».

Il presidente invita i presenti a prendere la parola sull'argomento.

(Omissis).

Il presidente, dopo aver dichiarato la disponibilità della regione a discutere i vincoli da porsi ai sensi della legge n. 1497/1939 all'interno di una organica proposta provinciale congiunta, elaborata dalle due comunità montane in appositi piani, pone in votazione l'oggetto dell'ordine del giorno.

(Omissis).

La commissione:

Visto il disposto degli articoli 1 e 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visti gli articoli 9 e 10 del regolamento 3 gennaio 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge suddetta;

Condivise le motivazioni della proposta, che documentano in modo adeguato il notevole interesse pubblico dell'area da vincolare ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Delibera

di proporre per l'inserimento nell'elenco relativo ai numeri 3 e 4 della provincia di Sondrio, di cui all'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e per il conseguente assoggettamento alle disposizioni della medesima legge, la parte di territorio dei comuni di Dubino, Novate Mezzola, Samolaco e Verceia così delimitata:

Con riferimento al comune di Dubino:

a nord: il confine con il comune di Verceia dall'incrocio con il comune di Novate Mezzola fino al confine con la provincia di Como;

a ovest: il confine con la provincia di Como fino ad incrociare la strada comunale della Quadra Vecchia;

a sud: la strada comunale della Quadra Vecchia fino a congiungersi alla strada provinciale n. 402 « Valeriana »;

a est: la strada provinciale n. 402 « Valeriana » verso nord fino all'incrocio con la strada statale n. 36 « dello Spluga », da qui in linea retta fino a quota 371 in località Mortai, quindi lungo il percorso che passa da quota 630 per giungere a quota 683 sul confine con il comune di Verceia.

(Omissis).

(2122)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 12 aprile 1985, n. 1-13/2-882, il decreto prefettizio 2 dicembre 1935, n. 11419/464, con il quale il cognome del sig. Giuseppe Marušič, nato a Locvizza l'11 maggio 1875, venne ridotto nella forma italiana di « Marussi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Giuseppina Kralj e ai figli Giuseppe, Stanislao ed Emilio, è stato revocato, in seguito ad istanza presentata in data 3 aprile 1985, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del nipote del predetto, signor Giuseppe Marussi di Stanislao, nato a Duino Aurisina il 29 agosto 1941, residente a Duino Aurisina - Slivia n. 20/A, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Marušič ».

Uguale restituzione viene fatta per il cognome « Marussi » assunto dalla moglie del predetto, sig.ra Jožefa Karara, nata a Nova Gorica il 14 novembre 1948, nonché nei confronti dei figli: Nevenka Marussi, nata a Trieste il 13 marzo 1968, e Martin Marussi, nato a Trieste il 9 novembre 1972.

Il sindaco di Duino Aurisina è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

(2204)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a sei posti di agente di cambio nel ruolo della borsa valori di Venezia

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio e successive modificazioni;

Considerato che l'art. 2 della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, fa obbligo all'Amministrazione del tesoro di bandire per ciascuna borsa valori il concorso per agente di cambio ogni biennio, qualora nel corso di questo si siano verificate vacanze nel ruolo;

Considerato che l'ultimo concorso ad agente di cambio presso la borsa valori di Venezia è stato bandito con decreto ministeriale 30 settembre 1980;

Considerato che risultano attualmente vacanti sei posti nel ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di Venezia;

Vista la proposta della Commissione nazionale per le società e la borsa, di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a sei posti di agente di cambio nel ruolo della borsa valori di Venezia.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, compilata su carta da bollo e sottoscritta dal candidato, dovrà essere presentata o fatta pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, alla segreteria della commissione esaminatrice presso l'ufficio del commissario di borsa della borsa valori di Venezia entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di ammissione che dovrà essere indirizzata al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XIII, i candidati dovranno indicare il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, il proprio domicilio e l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda dovrà inoltre contenere l'elenco dei documenti allegati.

Art. 3.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti in conformità alle vigenti disposizioni in materia di bollo:

a) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento dovrà essere munito dell'autentificazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquennio;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dalla competente autorità comunale;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla competente camera di commercio;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati e annotati delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero copia del foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche ed attuariali o diplomi di laurea equiparati, in originale, o in copia autenticata dal notaio;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'ufficio di borsa valori o l'ufficio titoli di una banca o quale commissario di borsa, in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di una borsa. Tale certificato dovrà riportare anche le date di inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività sopra specificate;

m) dichiarazioni con la quale l'aspirante s'impegna, in caso di nomina ad agente di cambio a cessare dalle altre attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la borsa valori di Venezia;

n) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la camera di commercio di Venezia della somma di L. 10.000 per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *f*), e *g*) debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica, o risultavano aver esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i*) dell'art. 3.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quelli richiesti all'art. 3, lettera *i*), del presente bando.

Per tali candidati il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla camera di commercio competente, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, nel quale dovrà essere indicata la durata delle predette attività.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2, ovvero sfornite di taluno dei documenti di cui al precedente art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della commissione esaminatrice. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia stato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito, accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

I candidati che intendono fruire di tali benefici dovranno dichiarare, nella domanda di partecipazione al concorso, la qualifica posseduta, allegando il documento idoneo a comprovarla, in conformità delle vigenti disposizioni di legge concernenti le diverse categorie di beneficiari.

La commissione esaminatrice potrà assegnare un termine per regolarizzare il documento presentato, o per sostituirlo con quello prescritto, e potrà altresì consentire che tale documento sia presentato anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma comunque non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice, a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, esaurito l'esame delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso a concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di cento (100) e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame di cui all'articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonché per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di uguale numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice, e loro notificati in tempo utile, ad una prova di idoneità.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonché le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le borse valori e gli usi locali di borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito nella prova di esame una valutazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati dal sostenere detto esame, qualora ne facciano richiesta per iscritto; in tal caso saranno loro attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera *c)*, del primo comma del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre borse, per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per ugual periodo, la professione di agente di cambio, conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di borsa ammessi nei recinti riservati per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di istituti di credito, per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)*, si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme sopraspecificate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni, o per mancanza, ovvero per parità di titolo di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

La commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro, che l'approverà con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria, la commissione invierà tutti i documenti del concorso e i verbali delle riunioni tenute.

Art. 12.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1985
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 302

(2248)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diari delle prove di esame di concorsi a posti di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 1, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 16 febbraio 1984, si svolgeranno presso il dipartimento di diritto e procedura civile - Seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo - Località «La Romanina», secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 30 maggio 1985, ore 9;

seconda prova scritta: 31 maggio 1985, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 5, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 16 febbraio 1984, si svolgeranno presso l'Aula 450, facoltà di giurisprudenza - Seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo - Località «La Romanina», secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 23 maggio 1985, ore 9;

seconda prova scritta: 24 maggio 1985, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 9, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 16 febbraio 1984, si svolgeranno presso la seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo - Località «La Romanina», secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 31 maggio 1985, ore 10;

seconda prova scritta: 1° giugno 1985, ore 10.

(2343)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata di Potenza.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata di Potenza, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 101, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 giugno 1984, si svolgeranno presso l'Università della Basilicata, via Nazario Sauro, 85, Potenza, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 5 giugno 1985, ore 10;
seconda prova: 6 giugno 1985, ore 9.

(2344)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Diario e sede delle prove scritte del concorso, per esami, a dieci posti di consigliere di terza classe nel ruolo della carriera direttiva per le sedi degli uffici di corrispondenza regionali e interregionali.

Le prove scritte del concorso, per esami, a dieci posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva per le sedi degli uffici di corrispondenza regionali e interregionali dell'Istituto centrale di statistica, indetto con deliberazione n. 32/P del 13 febbraio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 5 marzo 1985, avranno luogo in Roma, nei locali del palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 8,30, nei giorni 10 e 11 giugno 1985.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora sopra indicati, muniti di un idoneo documento di identificazione.

Il presente comunicato ha valore di notificazione a tutti gli effetti.

(2345)

MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA « LEONARDO DA VINCI »

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di operatore tecnico (ruolo tecnico) con la qualifica di mestiere di elettromeccanico per i servizi dell'ente.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di operatore tecnico (ruolo tecnico) con la qualifica di mestiere di elettromeccanico per i servizi dell'ente Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci », ente di diritto pubblico, con sede unica in Milano, via San Vittore, 21.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media inferiore), o diploma di qualifica professionale di elettromeccanico, rilasciati dallo Stato o da istituto legalmente riconosciuto o attestato di qualificazione professionale;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate al Museo nazionale della scienza e della tecnica - Ufficio personale - Via San Vittore, 21 - 20123 Milano, e presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso di cui gli interessati potranno prendere visione presso l'ufficio personale dell'ente.

(2347)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 13 marzo 1985, n. 7.
Disposizioni per la salvaguardia della flora marchigiana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 19 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Specie tutelate

In adempimento della norma di cui all'art. 5, secondo comma, dello statuto regionale, in tutta la Regione è vietata, senza la specifica autorizzazione dell'ufficio foreste competente per territorio, l'abbattimento delle piante di alto fusto delle seguenti specie, siano esse isolate, in filari, in piccoli gruppi o misti: querce di tutte le specie, compreso il leccio, pino di tutte le specie, cipresso, castagno, ippocastano, abete, tasso, faggio, tiglio di tutte le specie, platano, acero di monte e acero riccio, frassino, carpino bianco e carpino nero.

Art. 2.

Abbattimento vietato

Nella nozione di abbattimento vietato, di cui al precedente articolo, rientra, oltre ad ogni ipotesi di taglio, recisione, estirpazione e sradicamento, ogni altra ipotesi di distruzione o di grave menomazione delle capacità e potenzialità vegetative proprie della pianta, anche se causate da una potatura errata o eseguita con modalità difformi da quelle indicate, su richiesta dell'interessato, dall'ufficio foreste competente per territorio.

E' consentito, nei casi di inderogabile necessità, l'abbattimento di piante ai sensi dell'art. 12 e seguenti del testo unico 17 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e impianti elettrici e dell'art. 2.1.06, lettera *h*), del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062, che fissa le distanze delle linee elettriche dai rami degli alberi, previa autorizzazione del competente ufficio foreste.

Le norme della presente legge non si applicano ai vivai.

Art. 3.

Autorizzazione all'abbattimento

L'autorizzazione, fatta eccezione per l'ipotesi di cui al successivo art. 4, è concessa soltanto nei casi:

a) di inderogabili esigenze attinenti a opere pubbliche o di pubblica utilità;

b) di abbattimento indispensabile per l'edificazione di costruzioni edilizie;

c) di realizzazione di opere di miglioramento e di trasformazione fondiaria;

d) di sfoltimento mediante abbattimento di alberi posti in filari o in gruppi quando sia reso necessario od opportuno per consentire alle singole piante e al complesso un più equilibrato sviluppo vegetativo;

e) di abbattimento di piante il cui diametro a metri 1,30 da terra non superi i centimetri 15, quando per la loro conformazione o per la posizione del terreno, non diano garanzia di raggiungere la conformazione d'alto fusto;

f) di consistenza di piante d'alto fusto delle specie tutelate, nel complesso delle particelle catastali costituenti un fondo rustico, tale da consentire una utilizzazione turnaria.

Nei progetti per la realizzazione di opere pubbliche, per le costruzioni edilizie e per opere di miglioramento e di trasformazione fondiaria devono essere indicate le piante che si intende abbattere. Gli organi chiamati all'approvazione dei progetti debbono verificare e comprovare l'impossibilità di soluzioni tecnicamente valide diverse da quelle comportanti l'abbattimento delle piante.

Per l'ipotesi di cui alla lettera *c*) del precedente primo comma l'autorizzazione è concessa previo parere dell'ufficio regionale agricoltura e alimentazione competente per territorio.

Per le ipotesi di cui alle lettere *d*) ed *f*) del precedente primo comma l'autorizzazione è subordinata rispettivamente alla presentazione della domanda di sfoltimento o di utilizzazione turnaria. Il piano di sfoltimento o di utilizzazione turnaria è predisposto dal competente ufficio foreste e approvato dal sindaco su deliberazione della giunta comunale. Le piante da abbattere devono essere marcate con martello forestale.

L'autorizzazione è negata in tutti i casi nei quali l'abbattimento richiesto abbia come scopo: lo sfruttamento del legname ricavabile, l'eliminazione di difficoltà, altrimenti superabile, nell'impiego di macchine agricole, la maggiore produttività della porzione di fondo sulla quale insiste l'albero e della relativa zona d'ombra.

Art. 4.

Alberi di alto fusto secolari o di particolare valore naturalistico e ambientale

E' vietato l'abbattimento degli alberi di alto fusto secolari o valutati di particolare valore naturalistico e ambientale delle specie elencate all'art. 1, salvo il solo caso di inderogabili esigenze attinenti alla realizzazione di opere pubbliche.

Sono considerati secolari gli alberi la cui origine è valutabile in epoca anteriore di oltre settantacinque anni rispetto alla richiesta di autorizzazione.

L'autorizzazione all'abbattimento nella fattispecie di cui al primo comma è rilasciata dal presidente della giunta regionale, previa dimostrazione dell'impossibilità di adottare soluzioni tecnicamente valide diverse da quelle comportanti l'abbattimento delle piante.

Le valutazioni necessarie ai sensi dei commi precedenti sono compiute dall'ufficio foreste della Regione, competente per territorio, in sede di richiesta di autorizzazione ovvero su segnalazione degli organi e soggetti incaricati dell'accertamento.

Art. 5.

Boschi con piante di specie protette

Per bosco si intende una superficie di terreno non inferiore a mq 5000 in cui sono presenti piante forestali legnose o arbustive, determinanti a maturità un'area di insidenza (proiezione sul terreno delle chiome delle piante) di almeno il 50 % della superficie.

E' vietato l'abbattimento degli alberi di alto fusto secolari o di particolare valore naturalistico e ambientale delle specie elencate all'art. 1 anche se appartenenti a boschi, salvo il caso in cui l'abbattimento si rende opportuno o necessario per un migliore utilizzo naturalistico e biologico del bosco.

L'utilizzazione di tutti i boschi, puri o misti, costituiti dalle specie di cui all'art. 1 della presente legge, è soggetta all'autorizzazione del presidente della giunta regionale, sulla base di un verbale di verificazione, redatto dall'ispettore regionale foreste e dal servizio regionale tutela e risanamento ambientale che valuti la situazione ecologica generale, lo stato del terreno e della vegetazione sia boschiva, sia arbustiva ed erbacea. Le piante da abbattere devono essere marcate con martello forestale.

Fatta salva in ogni caso l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e del relativo regolamento, nel caso di disboscamento di boschi puri o misti di essenze protette si applica agli autori la sanzione di cui all'art. 7, terzo comma, della presente legge; nei casi di riduzione dei boschi d'alto fusto, puri o misti di essenze protette in cedui composti o cedui semplici, nonché in qualsiasi altro caso di degradazione della fustaia, si applica agli autori la sanzione di cui all'art. 7, quarto comma.

Art. 6.

Ulteriore autorizzazione all'abbattimento

L'autorizzazione all'abbattimento degli alberi indicati nei precedenti articoli 1 e 4 è concessa altresì quando siano stati irrimediabilmente danneggiati da eventi calamitosi, atmosferici, da malattie o da parassiti. Se minacciano rovina e rappresentano pericolo, il sindaco può ordinare l'abbattimento.

I cittadini non dovranno sopportare alcun onere per le necessarie certificazioni e per gli accessi sopralluoghi degli uffici ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge, ferma restando l'osservanza delle norme in materia fiscale.

Art. 7.

Sanzioni

Chiunque, proprietario o possessore a qualsiasi titolo, abbatta direttamente o tramite opera altrui alberi sottoposti a tutela dalla presente legge, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pari a lire 1 milione per ogni albero abbattuto ed a lire 10 milioni per ogni albero abbattuto per i casi di cui agli articoli 4 e 5.

Alla stessa sanzione è soggetto chiunque, anche non proprietario o possessore, di propria iniziativa, direttamente o tramite opera altrui, sempre in trasgressione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, abbatta alberi sottoposti alla tutela della presente legge.

Chiunque procede a disboscamento vietato a norma dell'ultimo comma, prima ipotesi, dell'art. 5 è assoggettato alla sanzione amministrativa di lire 20 milioni per ogni ettaro — o frazione inferiore — di superficie disboscata.

Chiunque procede a riduzione o degradazione di boschi di alto fusto vietate a norma dell'ultimo comma, seconda ipotesi, dell'art. 5 è assoggettato alla sanzione amministrativa di lire 10 milioni per ogni ettaro — o frazione inferiore — di superficie degradata.

L'area su cui insiste la proiezione della chioma delle piante abbattute senza autorizzazione non può essere utilizzata a fini edificatori.

Art. 8.

Obbligo di reimpianto

Chiunque, senza le prescritte autorizzazioni, abbatta alberi di alto fusto di cui alla presente legge, è soggetto, oltre alla sanzione di cui al precedente art. 7, all'obbligo di impiantare fino ad un numero quadruplo di piante nei luoghi e secondo le modalità prescritte dall'ufficio foreste della Regione competente per territorio.

Coloro che non ottemperano all'obbligo previsto dal precedente comma entro sei mesi dalla notifica dell'ordine di reimpianto, sono assoggettati ad una sanzione amministrativa pari ad un decimo di quelle sancite dal precedente art. 7.

La posa a dimora di nuove piante comporta anche l'obbligo di assicurare gli eventuali risarcimenti, le cure colturali e la conservazione.

L'inadempienza di tale obbligo comporta le sanzioni amministrative previste dal secondo comma, oltre al divieto di consentire altri tagli di sfoltimento o di utilizzazione turnaria.

Art. 9.

Irrogazione delle sanzioni

Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applica la legge regionale 5 luglio 1983, numero 16.

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono destinati dai comuni al reimpianto arboreo ed alle cure colturali dell'alberatura pubblica esistente nel territorio comunale, con particolare riferimento a quegli appezzamenti di terreno che, per loro naturale vocazione, non si prestino ad altre colture o ad impiego diverso.

Alla vigilanza nonché all'accertamento delle trasgressioni procedono il corpo forestale e gli organi di polizia locale, urbana e rurale; possono altresì procedervi gli altri organi di polizia operanti nella Regione, i cantonieri comunali e provinciali, gli organi di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, le guardie ecologiche di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 5 luglio 1983, n. 16; cooperano gli enti e le associazioni di cui al terzo comma della legge regionale medesima.

Art. 10.

Commissione comunale per la protezione della natura

E' istituita in ogni comune la commissione per la protezione della natura che è presieduta dal sindaco ed è composta da rappresentanti del consiglio comunale, della commissione edilizia, degli studenti e insegnanti, delle organizzazioni di categoria, delle associazioni naturalistiche, culturali e turistiche, designati dagli organi interessati.

La composizione della predetta commissione è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in modo da garantire il funzionamento della stessa e l'adeguata rappresentanza delle categorie di cui al comma precedente. La commissione svolge compiti di suggerimento di iniziative volte alla sensibilizzazione della pubblica opinione nei confronti dei problemi della protezione della natura e può segnalare le infrazioni agli organi incaricati dell'accertamento delle trasgressioni.

La commissione dura in carica cinque anni e si rinnova, comunque, in coincidenza con il rinnovo del consiglio comunale.

Art. 11.

Censimento dei boschi di cui all'art. 5 e delle piante d'alto fusto secolari o di particolare valore naturalistico e ambientale

All'individuazione dei boschi di cui al precedente art. 5 procede la Regione tramite il servizio regionale tutela e risanamento ambientale in collaborazione con l'ispettorato regionale foreste.

Ai fini di una esatta individuazione delle piante di alto fusto di cui al precedente art. 4, il corpo forestale operante nella Regione competente per territorio ne effettua il censimento con le modalità stabilite dalla giunta regionale, avvalendosi della collaborazione delle commissioni comunali.

I relativi registri sono tenuti dagli uffici regionali foreste competenti per territorio e dai comuni interessati.

Art. 12.

Abrogazione di leggi anteriori

Sono abrogate le leggi regionali 22 febbraio 1973, n. 6, e 20 maggio 1975, n. 39.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 13 marzo 1985

MASSI

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1985, n. 8.

Norme sulle competenze, la composizione ed il funzionamento del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico ed acustico per le Marche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 19 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico - Cria, esercita le funzioni consultive in materia di inquinamento atmosferico e acustico previste dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, dal decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, e dall'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1977, n. 616, promuovendo su tali temi anche studi e ricerche.

Il comitato esamina qualsiasi questione inerente all'inquinamento atmosferico ed acustico nell'ambito regionale ed esprime altresì parere su problemi specifici posti dagli enti interessati.

La giunta regionale, sentito il Cria, riferisce annualmente al consiglio regionale sullo stato dell'inquinamento atmosferico e sull'attività svolta evidenziando i problemi emersi.

Art. 2.

Nell'ambito della regione Marche le disposizioni dettate dall'art. 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615, e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, si applicano a tutti gli stabilimenti industriali, che diano luogo ad emissioni inquinanti l'atmosfera, anche se ubicati in comuni non compresi nelle zone di controllo previste dall'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

La giunta regionale su conforme e motivato parere del Cria può assoggettare al regime di controllo di cui al comma precedente anche stabilimenti destinati ad attività artigianali, commerciali e di servizio che diano luogo ad emissioni nell'atmosfera di sostanze di qualsiasi natura, in misura e condizioni tali da alterare la salubrità dell'aria e da costituire pregiudizio diretto o indiretto per la salute dei cittadini o danni ai beni pubblici e privati.

Art. 3.

Il comitato regionale contro l'inquinamento è così composto:

A) dal presidente della giunta regionale o da un assessore da lui delegato;

B) dal responsabile del servizio igiene e sanità pubblica dell'unità sanitaria locale del capoluogo regionale; dal responsabile di area chimica del laboratorio di sanità pubblica dell'unità sanitaria locale del capoluogo regionale; dal responsabile di area fisica del laboratorio di sanità pubblica dell'unità sanitaria locale del capoluogo regionale;

C) da un esperto di impiantistica industriale; da un esperto in acustica; da un esperto in meteorologia;

D) dal responsabile del servizio tutela e risanamento ambientale dell'ente regione Marche; dal responsabile del servizio sanità dell'ente regione Marche;

E) da un rappresentante del servizio regionale antincendio dal rappresentante dell'ispettorato regionale del lavoro; da un rappresentante dell'ufficio motorizzazione civile del capoluogo regionale; da un rappresentante della sezione regionale dell'U.N.C.E.M.; da un rappresentante della sezione regionale dell'U.P.I.; da un rappresentante della sezione regionale dell'A.N.C.I.; da un rapprsentante delle organizzazioni regionali degli imprenditori maggiormente rappresentative; da un rappresentante delle organizzazioni regionali sindacali maggiormente rappresentative; da un rappresentante delle associazioni naturalistiche regionali; da un rappresentante della USL interessata a ciascuno degli argomenti da trattare.

La nomina dei componenti del comitato è effettuata dalla giunta regionale.

I componenti di cui al punto *C*) del precedente primo comma sono nominati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, e sono scelti tra docenti universitari o altri soggetti operanti presso istituti o enti di ricerca, ovvero tra esperti di riconosciuta competenza.

I componenti di cui al punto *E*) del precedente primo comma sono nominati su designazione dei rispettivi organismi e associazioni.

I componenti del comitato restano in carica per la durata della legislatura regionale e, comunque, fino alla loro sostituzione; possono altresì essere riconfermati.

Le funzioni di segretario del comitato sono svolte, su incarico della giunta regionale, da un funzionario regionale del servizio tutela e risanamento ambientale.

Ai membri del comitato non appartenenti all'amministrazione regionale spettano per ogni seduta e in caso di missione i compensi previsti dalla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20.

Art. 4.

Alle sedute del comitato sono invitati, con facoltà di essere coadiuvati o di farsi rappresentare da esperti di fiducia, i rappresentanti degli enti e delle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alle questioni poste all'ordine del giorno.

A dette sedute sono invitati a richiesta, con facoltà di essere coadiuvati o di farsi rappresentare da esperti di fiducia, i titolari delle imprese interessate ai progetti sottoposti allo esame del Cria.

I pareri del comitato vengono formulati in assenza dei soggetti indicati ai commi precedenti.

Le riunioni del comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il collegio ed i pareri sono validi quando siano adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

I membri che senza giustificazione rimangono assenti tre riunioni consecutive vengono dichiarati decaduti.

Art. 5.

Il comitato può organizzare al proprio interno gruppi di lavoro per l'esame delle singole materie o per lo studio di problemi specifici, determinandone la composizione, i compiti e le norme di funzionamento.

Art. 6.

Le spese per la corresponsione, ai membri del comitato delle competenze di cui al precedente art. 3, ultimo comma, fanno carico, per l'anno 1985 al cap. 1340128 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno e, per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 14 marzo 1985

MASSI

(1819)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita *Italia*	Prezzi di vendita *Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. **700**, per l'Africa L. **1.600**, per le Americhe L. **2.000**, per l'Asia L. **1.600**, per l'Oceania L. **3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221